

BANDO DI CONCORSO

**FONDO DI SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE PER L'ANNO 2025.
DISPOSIZIONI APPLICATIVE (LEGGE 9 DICEMBRE 1998, N. 431, ART. 11 E L.R. 13 FEBBRAIO 2013, N. 3, ART. 12)**

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente bando disciplina le procedure e le modalità per l'ottenimento e l'erogazione del sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dai Decreti del Ministro dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 e del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 13 luglio 2022 e dall'art. 12 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 3.
2. Il sostegno viene liquidato al conduttore o, in caso di morosità, al locatore, in applicazione delle disposizioni attuative seguenti, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

ARTICOLO 2 – BENEFICIARI E REQUISITI

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente bando i soggetti residenti nella Regione Autonoma Valle d'Aosta in possesso dei seguenti requisiti che devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda:
 - a) essere cittadini italiani o di altro Stato appartenente all'Unione Europea;
 - b) essere cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, con titolo di soggiorno (permesso di soggiorno, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) ai sensi degli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i.;
 - c) essere titolari di protezione internazionale - status di rifugiato o protezione sussidiaria – o di protezione umanitaria;
 - d) essere titolare di valore ISEE 2025 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) inferiore o uguale a 12.500,00 euro;
 - e) essere stati intestatari per l'anno 2025, di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrati, di alloggio situato sul territorio regionale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione;
 - f) essere stati residenti nel territorio regionale e nell'immobile/immobili cui si riferisce la richiesta. Nel caso di presentazione di più contratti di locazione riferiti all'anno 2025, il richiedente deve essere/essere stato residente nell'alloggio a cui si riferiscono tutti i contratti di locazione presentati.

ARTICOLO 3 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal Fondo di sostegno coloro che, alla data di presentazione della domanda, si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a) Siano titolari di un diritto reale di godimento su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio regionale, adeguati alle esigenze del nucleo familiare, fatto salvo il caso in cui tale diritto sia suddiviso in più quote e la somma delle stesse, riferite allo stesso nucleo familiare, non raggiunga il 100%;
 - b) Siano titolari di un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
 - c) Siano titolari di un contratto oggetto della richiesta di contributo relativo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica o altro alloggio il cui canone di locazione sia calcolato sulla base dell'ISEE;
 - d) Siano titolari di un contratto di locazione relativo ad un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminente pregio artistico o storico);
 - e) Siano sottoposti a sfratto esecutivo. Lo sfratto è ritenuto esecutivo a seguito dell'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza di convalida dello stesso;
 - f) Siano titolari di un diritto di piena proprietà su un alloggio ubicato nel territorio regionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 3/2013, fatto salvo il caso in cui lo stesso sia dichiarato improprio o antigienico ai sensi dell'articolo 17 della l.r. 3/2013;
 - g) Siano titolari di un diritto di piena proprietà su un alloggio ubicato nel territorio regionale, fatto salvo i casi in cui sussista apposita sentenza del Tribunale che ne disponga il mero godimento a soggetti diversi dal richiedente;
 - h) Siano titolari di un contratto verbale di locazione ad uso abitativo;

ARTICOLO 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il contributo per il sostegno alla locazione è concesso a domanda, inviata in via telematica alla struttura competente in materia di politiche abitative secondo le modalità di seguito illustrate.
2. La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere presentata esclusivamente on-line, accedendo alla piattaforma dedicata (SISLO) presente sul sito internet regionale, tramite il sistema di autenticazione SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS), oppure tramite Carta di Identità Elettronica (CIE).
3. La domanda deve essere presentata esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Lo stesso può delegare la presentazione a un soggetto maggiorenne dotato di uno dei sistemi di autenticazione sopra richiamati. Nel caso di delega, comunque, l'intestatario della domanda deve necessariamente coincidere con l'intestatario del contratto di locazione.
4. La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione e le informazioni, nonché le autodichiarazioni necessarie ai fini del suo corretto inoltro.

5. L'inoltro delle domande deve essere effettuato a partire dalle **09:00 del 12 gennaio 2026 alle ore 16:59:59 del 27 febbraio 2026**. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda, si considera la data di inoltro a sistema. La domanda si intende regolarmente inoltrata se il richiedente o il delegato riceve dal sistema la conferma della consegna inviata tramite mail all'indirizzo inserito in fase di compilazione della domanda.
6. Una volta inviata la domanda, non sarà più possibile modificarla o ritirarla e inviarne una successiva.
7. Al fine della presentazione e convalida definitiva della domanda, il richiedente dovrà presentare obbligatoriamente:
 - **contratto/contratti di affitto intestati al richiedente del contributo** (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO)
 - **registrazione/i dei contratti** (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO)
 - **pagamenti canone locazione o dichiarazione del proprietario con allegata la carta d'identità** (documenti da caricare su SISLO): copia dei pagamenti (bonifici/ricevute) del canone di locazione relativo a tutto il periodo di locazione avuto nel 2025 o la dichiarazione del proprietario rispetto al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2025 (con indicazione di eventuali morosità). Nel caso in cui il richiedente volesse presentare la dichiarazione di pagamento del proprietario deve consegnare obbligatoriamente il modello fornito direttamente dal sistema all'atto di compilazione della domanda con allegato copia del documento di identità del conduttore
 - **eventuale proroga del contratto** (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO, se presenti)
8. Si precisa che tutta la documentazione deve essere caricata sul sistema SISLO a corredo della domanda, entro il termine perentorio e inderogabile del **27 febbraio 2026**, pena la non ammissibilità della domanda presentata a fini del proseguimento dell'istruttoria.
9. Si informa che la domanda, corredata della documentazione di cui al punto 7. potrà essere caricata autonomamente dal richiedente avente diritto, da un suo delegato (con presentazione della carta d'identità) o per il tramite dei patronati convenzionati.

Si ricorda che, per il caricamento della domanda, sarà necessario essere in possesso:

 - ISEE 2025 (documento da non caricare sulla piattaforma SISLO, ma necessario al fine dell'inserimento del valore ISEE nella domanda)
 - DICHIARAZIONE DEI REDDITI (documento da non caricare sulla piattaforma SISLO, necessario al fine dell'inserimento delle eventuali detrazioni affitto)
10. Si precisa che non verranno accettati documenti consegnati/inviati con modalità diverse da quelle indicate. L'unica procedura ammessa per la presentazione della documentazione è mediante caricamento OBBLIGATORIO e contestuale alla presentazione della domanda sulla piattaforma SISLO.
11. Nel caso in cui alcun documento pervenga nell'arco del periodo stabilito, la domanda non sarà ritenuta ammissibile ai fini dell'istruttoria. La non ammissibilità sarà comunicata tramite invio di mail all'indirizzo inserito in fase di compilazione della domanda.
12. A seguito di presentazione della documentazione richiesta, l'ufficio competente procederà ai dovuti controlli per poter proseguire con l'istruttoria. L'avvio di questa fase verrà comunicata tramite invio di mail all'indirizzo inserito in fase di compilazione della domanda. La domanda

procederà successivamente nell'istruttoria.

13. Una volta completata la procedura di compilazione, inviata la domanda corredata dalla documentazione tramite la piattaforma dedicata e ricevuta la comunicazione di avvio dell'istruttoria, questa assume carattere definitivo.
14. La struttura organizzativa responsabile del procedimento di concessione del contributo è l'Ufficio coordinamento e sostegno abitativo della U.O Disagio abitativo della Struttura Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo.
15. Il contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione è concesso previa presentazione della domanda telematica, nei limiti degli stanziamenti di bilancio disponibili, sulla base della graduatoria formata ordinando i richiedenti in funzione del valore dell'ISEE, dal più basso al più alto. In caso di parità di valore ISEE, l'ordine è determinato dalla data e dall'ora di presentazione della domanda.

ARTICOLO 5 – MODALITA' DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione del contributo avviene sulla base della graduatoria formata ordinando i richiedenti in funzione del valore dell'ISEE, dal più basso al più alto, secondo le seguenti fasce di reddito:
 - a) FASCIA A - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 7.500,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 10%. Il contributo massimo erogabile per la fascia A è di euro 3.000,00;
 - b) FASCIA B - Richiedenti che presentano un valore ISEE non superiore a € 12.500,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 20%. Il contributo massimo erogabile per la fascia B è di euro 2.160,00.
2. Ai fini del presente bando di concorso, si prende in considerazione il canone di locazione pagato nel 2025, sulla base di uno o più contratti di locazione regolarmente registrati, esclusi gli oneri accessori (es: le spese condominiali), in regola con l'imposta di registro per l'anno 2025. Si precisa che nel caso di un contratto di locazione "4+4", a seguito di tacito rinnovo dello stesso, una volta trascorsi i **primi 4 anni** di locazione, si dovrà procedere nuovamente con gli adempimenti necessari per la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.
3. Il canone di affitto (o la somma dei canoni di affitto) considerato ai fini della determinazione dell'accesso al contributo, è quello annuale. Ai fini della sua quantificazione il contributo è proporzionale al numero di mesi di affitto pagati nel corso dell'anno 2025.
4. Nel caso in cui la validità del contratto di locazione (o di più contratti di locazione successivi) sia inferiore all'intero anno, per ogni contratto si terrà conto del canone di locazione mensile pagato, riconoscendo la mensilità nel solo caso in cui il periodo di locazione sia uguale o superiore a 15 giorni. Analogo criterio sarà contemporaneamente applicato con riferimento ai periodi di residenza nell'alloggio oggetto di contributo.
5. Nel caso in cui il numero o l'ammontare dei giustificativi di pagamento presentati risulti inferiore al periodo di validità del contratto di locazione, il contributo sarà calcolato esclusivamente sulle mensilità effettivamente corrisposte e comprovate (es.: contratto annuale di 12 mesi, n. 8

ricevute/bonifici presentati → il contributo è riconosciuto su 8 mensilità). Non saranno ammesse successive integrazioni.

6. La struttura regionale competente determina l'entità del contributo da concedere a ciascun richiedente, sulla base del canone di locazione così come definito ai commi 2, 3 e 4, con riferimento ai seguenti criteri:

- a) per i richiedenti della fascia A il canone di locazione è ridotto del 10% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 3.000,00;
- b) per i richiedenti della fascia B il canone di locazione è ridotto del 20% del valore ISEE ed il contributo massimo assegnabile è pari a euro 2.160,00.

7. Per la determinazione del contributo i canoni d'affitto massimi presi a riferimento per i calcoli sono:

- a) per un nucleo familiare composto da 1 persona il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 350,00 (annuo 4.200,00);
- b) per un nucleo familiare composto da 2 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 450,00 (annuo 5.400,00);
- c) per un nucleo familiare composto da 3 persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 550,00 (annuo 6.600,00);
- d) per un nucleo familiare composto da 4 o più persone il canone mensile massimo ai fini del calcolo è di euro 650,00 (annuo 7.800,00).

8. Il contributo da assegnare non può essere superiore all'80% del canone annuo ed definito secondo la tabella seguente:

CANONE	ISEE	ISEE	ISEE	ISEE	ISEE
ANNUO	0-2500,99	2501-5000,99	5001-7500,99	7501-10500,99	10501-12500,99
fino a 2400,99	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00	€ 100,00	€ 80,00
2401-3600,99	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00	€ 100,00
3601-4800,99	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00	€ 120,00
4801-6000,99	€ 220,00	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00	€ 140,00
oltre 6001	€ 250,00	€ 220,00	€ 200,00	€ 180,00	€ 160,00

9. Il contributo da assegnare, così come definito dalla tabella di cui al punto 8), è decurtato:

- a) dell'importo di cui il richiedente ha beneficiato quale detrazione dell'affitto per l'abitazione principale (modello 730 ed equivalenti);
- b) degli eventuali contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da

- canoni di locazione, per lo stesso periodo di riferimento o per lo stesso titolo;
- c) dagli eventuali debiti a vario titolo che il richiedente potrebbe avere nei confronti dell'Amministrazione Regionale, a seguito di controlli espletati dall'ufficio competente e/o su segnalazione degli uffici regionali. L'ufficio competente procederà, eventualmente, alla totale o parziale compensazione del debito decurtando l'importo dal contributo riconosciuto. Il contributo verrà liquidato per la parte residua, qualora superiore al debito stesso;
 - d) da compensazioni per eventuali importi non dovuti, ma erogati, a seguito dei controlli effettuati dall'ufficio competente riguardanti le domande presentate e ammesse al contributo sostegno alla locazione relative ai Bandi precedentemente trascorsi.

ARTICOLO 6 - ATTESTAZIONI, IMPEGNI E DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORI

1. Tutti i requisiti per l'ottenimento del beneficio devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
2. Nella domanda il richiedente è tenuto ad attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000:
 - a) I dati personali, il codice fiscale e i recapiti del richiedente e/o dei componenti il nucleo familiare;
 - b) di essere/essere stato residente in Valle d'Aosta nell'alloggio oggetto della domanda;
 - c) di essere cittadino italiano, o di altro stato appartenente all'Unione Europea;
 - d) per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, di essere in possesso di permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità, ai sensi degli artt. 5 o 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i, oppure, in caso il permesso di soggiorno sia scaduto, di essere in possesso della ricevuta della richiesta di rinnovo emessa entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso stesso;
 - e) di essere titolare di protezione internazionale – status di rifugiato o protezione sussidiaria - o di protezione umanitaria;
 - f) di essere titolare di valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) relativo all'anno 2025 inferiore o uguale a 12.500,00 euro;
 - g) di essere/esser stato titolare per l'anno 2025 di uno o più contratti di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrati, di alloggio situato sul territorio regionale, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della sottoscrizione;
 - h) di avere la residenza nel territorio regionale e di possedere/aver posseduto la stessa nell'immobile cui si riferisce la richiesta. Nel caso di presentazione di più contratti di locazione riferiti all'anno 2025, il richiedente deve possedere/aver posseduto la residenza in tutti gli alloggi oggetto della domanda;
 - i) l'importo del canone di locazione, o dei canoni di locazione nel caso di più contratti riferiti al periodo, pagato nel 2025;
 - j) di non essere titolare di un diritto reale di godimento su uno o più alloggi ubicati sul territorio regionale, fatti salvi i casi di titolarità di un diritto reale di “nuda proprietà”, titolarità di più quote su alloggi diversi purché la somma delle stesse non raggiunga il 100%;
 - k) di non essere titolare di un diritto reale di godimento su uno o più alloggi ubicati sul territorio regionale, fatto salvo il caso di titolarità di un alloggio dichiarato non adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 3/2013, o dichiarato improprio o antighienico, ai sensi dell'art. 17 l.r. 3/2013;

- l) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda non è stipulato tra parenti e affini entro il secondo grado, tra coniugi non separati legalmente o tra conviventi;
 - m) che il contratto di locazione oggetto della richiesta di contributo non è relativo ad alloggio di edilizia residenziale pubblica o di altro alloggio il cui canone di locazione sia calcolato sulla base dell'ISEE;
 - n) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda di contributo non riguarda un alloggio classificato con categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in ville) e A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
 - o) di non essere sottoposti a sfratto esecutivo. Lo sfratto è ritenuto esecutivo a seguito dell'emissione da parte del Giudice dell'ordinanza di convalida dello stesso;
 - p) che il contratto di locazione cui si riferisce la domanda di contributo non sia un contratto verbale di locazione ad uso abitativo;
 - q) di essere in regola con i pagamenti del canone di locazione per l'anno 2025; in caso contrario di indicare l'eventuale importo di morosità;
 - r) di non richiedere o aver richiesto, per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione, ovvero di aver ricevuto per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo concernente l'oggetto del Bando, contributi pubblici, provvidenze assistenziali concesse da Enti locali o dai servizi sociali dell'Amministrazione regionale, diretti alla copertura di oneri derivanti da canoni di locazione, indicando l'importo che sarà decurtato dall'importo del contributo riconosciuto;
 - s) di aver beneficiato oppure di non aver beneficiato della detrazione dell'affitto per la l'abitazione principale in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 ed equivalenti);
 - t) di essere consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e del contestuale obbligo di restituzione di un importo pari all'aiuto indebitamente ottenuto, oltre agli interessi calcolati nella misura legale, decorrenti dalla data di erogazione;
3. Il richiedente deve, inoltre, obbligatoriamente produrre ed allegare alla domanda, nel caso in cui la stessa sia presentata da un soggetto appositamente delegato, copia dell'atto di delega sottoscritto digitalmente dal delegante. Nel caso in cui la delega non sia firmata digitalmente occorre, altresì, allegare la copia fotostatica non autenticata di un documento di identità, in corso di validità, del delegante. Tutta la documentazione deve avere data antecedente a quella di presentazione della domanda e deve essere conservata per i successivi controlli da parte della Struttura regionale competente.
4. Il richiedente deve, inoltre ai fini dell'ammissibilità della domanda inoltrata, produrre obbligatoriamente e caricare:
- **contratto/contratti di affitto intestati al richiedente del contributo** (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO)
 - **registrazione/i dei contratti** (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO)
 - **pagamenti canone locazione o dichiarazione del proprietario con allegata la carta d'identità** (documenti da caricare su SISLO): copia dei pagamenti (bonifici/ricevute) del canone di locazione relativo a tutto il periodo di locazione avuto nel 2025 o la dichiarazione del proprietario rispetto al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2025 (con

indicazione di eventuali morosità). Nel caso in cui il richiedente volesse presentare la dichiarazione di pagamento del proprietario deve consegnare obbligatoriamente il modello fornito direttamente dal sistema all'atto di compilazione della domanda con allegato copia del documento di identità del conduttore

– **eventuale proroga del contratto** (documenti da caricare sulla piattaforma SISLO, se presenti)

5. La Struttura regionale competente acquisisce d'ufficio, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi), i documenti in possesso dell'amministrazione o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni, attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, tra i quali, a titolo di esempio, l'ISEE, la composizione del nucleo familiare, i dati anagrafici dei componenti del nucleo stesso e gli importi dichiarati nel modello 730 o similari per le detrazioni relative al canone d'affitto.

ARTICOLO 7 - PROCEDIMENTO

1. Il funzionario PPR della struttura regionale competente è responsabile del procedimento afferente alle presenti disposizioni.
2. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo decorre dalla data di chiusura del termine di presentazione delle domande fissato all'art. 4 comma 5. Il sistema telematico di presentazione delle istanze provvede a registrare le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. La piattaforma dedicata, completata la procedura di inserimento della domanda e inoltrata a sistema, genera automaticamente, a seguito della protocollazione della stessa una ricevuta, scaricabile in formato PDF e inviata all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di compilazione della domanda.
3. A chiusura del termine di presentazione delle domande, l'ufficio competente procede ad effettuare idonei controlli sulle istanze presentate verificando il rispetto dei requisiti nonché la veridicità delle dichiarazioni rese al fine del corretto riconoscimento dell'importo calcolato per ognuno dei beneficiari ammessi alla provvidenza di cui trattasi. L'ufficio competente procederà ad acquisire d'ufficio documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento (tra i quali, a titolo di esempio, l'ISEE, la composizione del nucleo familiare, i dati anagrafici dei componenti del nucleo stesso, gli importi dichiarati nelle modello 730 o simili per le detrazioni relative al canone d'affitto, gli importi relativi a contributi/provvиденze diretti alla copertura dei canoni di locazione beneficiati per lo stesso periodo di riferimento ed allo stesso titolo), in possesso dell'amministrazione o detenuti istituzionalmente da altre amministrazioni e/o enti nazionali, e a verificare eventuali debiti nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta a vario titolo.
4. A seguito dei succitati controlli, l'ufficio competente provvederà a inserire nella domanda presentata i dati aggiuntivi corretti e/o omessi al fine del corretto calcolo del contributo. Tali modifiche saranno comunicate al richiedente tramite mail inviata all'indirizzo di posta elettronica indicata in fase di compilazione della domanda. Si precisa che i dati inseriti in fase di compilazione della domanda e quelli eventualmente inseriti dall'ufficio competente in fase di istruttoria, saranno sempre visibili separatamente e correttamente identificabili.
5. Entro 90 giorni dalla chiusura del termine di presentazione delle domande, la struttura competente

redige l'elenco definitivo degli ammessi e degli esclusi provvisori al contributo, determinandone l'importo e procedendo alla concessione del contributo.

6. Il procedimento di concessione del contributo, si conclude con l'adozione del provvedimento finale da parte del funzionario PPR della struttura competente di approvazione degli elenchi degli ammessi, da adottarsi entro 30 giorni dalla conclusione della fase di cui al comma 5.
7. L'erogazione del contributo è effettuata successivamente all'adozione del provvedimento di concessione finale da parte del funzionario PPR della Struttura competente di cui al comma 6.

ARTICOLO 8 - ISTRUTTORIA AUTOMATICA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Struttura competente procede all'istruttoria delle domande e alla concessione del contributo a favore dei soggetti aventi diritto (richiedente o, in caso di morosità, locatore).
2. L'istruttoria è automatica ed è volta a verificare, tramite la piattaforma regionale dedicata, la completezza della domanda e della documentazione corredata, sulla base dei dati autodichiarati dal richiedente o dal suo delegato, della completezza della documentazione e delle informazioni acquisite d'ufficio (ad esempio: ISEE, verifica contributi, verifica dichiarazione detrazione spese di locazione nel 730, verifica eventuali debiti esistenti con l'Amministrazione regionale).
3. In caso di separazione legale dei coniugi il sostegno, indipendentemente dall'intestatario del contratto di locazione, può essere riconosciuto al coniuge al quale, nell'ambito della sentenza di separazione, è stato assegnato l'alloggio. In caso di separazione a seguito di convivenza more uxorio o di fuoriuscita del beneficiario dal nucleo residente nell'alloggio, il contributo potrà essere riconosciuto solamente ad altro componente del nucleo già residente nel medesimo alloggio purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In tal caso l'interessato deve presentare presso l'ufficio competente alla erogazione del contributo apposita autocertificazione attestante che il contratto di affitto è intestato al coniuge legalmente separato.
4. Nel caso in cui il contratto di locazione sia intestato a persona che è deceduta e nel caso in cui non sia ancora intervenuta la voltura del contratto, il beneficio potrà essere riconosciuto solamente ad altro componente del nucleo familiare già residente nel medesimo alloggio del defunto purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. In tal caso l'interessato deve presentare presso l'ufficio competente alla erogazione del contributo apposita autocertificazione attestante il decesso dell'intestatario del contratto di affitto. E' responsabilità del richiedente, comunicare tempestivamente all'ufficio competente, il decesso dell'intestatario del contratto.

ARTICOLO 9 - CONTROLLI

1. La struttura competente è autorizzata a disporre idonei controlli allo scopo di accertare il rispetto dei requisiti nonché di ogni obbligo o adempimento previsto dalla legge e dalle presenti disposizioni e la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, dei dati e delle informazioni rese dai soggetti beneficiari ai fini della concessione dell'agevolazione. Il controllo della veridicità delle

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 per l'ottenimento dei contributi, avviene precedentemente all'erogazione dei medesimi, ed è effettuato su tutte le istanze presentate. L'ufficio si riserva di procedere eventualmente ad ulteriori controlli, successivamente all'erogazione dei medesimi, in caso di ogni ragionevole dubbio.

2. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la struttura regionale competente è autorizzata a richiedere ai beneficiari ed eventualmente a terzi (locatore) tutta la documentazione idonea a comprovare la verifica delle dichiarazioni rese, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi.

ARTICOLO 10 - REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo è revocato:

- a) nel caso in cui, a seguito di richiesta della documentazione necessaria a comprovare la verifica delle autodichiarazioni rese, il beneficiario non produca la stessa entro il termine previsto dalla richiesta;
- b) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione del contributo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione.

2. In caso di revoca ai sensi del comma 1, lettere a) e b), l'importo da revocare, qualora il contributo non sia stato ancora erogato, è limitato al contributo concesso. Nel caso in cui il contributo sia già stato erogato, l'importo da revocare è pari al contributo erogato, maggiorato degli interessi legali maturati nel periodo intercorrente tra l'erogazione dell'agevolazione e la data di avvenuta restituzione. La restituzione alla Regione deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

ARTICOLO 11 - SANZIONI

1. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui all'articolo 9, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo ai sensi del precedente articolo 10, incorre:
 - a) secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del d.P.R. 445/2000, nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca; restano fermi gli interventi economici in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio;
 - b) secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del d.P.R. 445/2000, qualora la dichiarazione mendace sia riferita alle restanti dichiarazioni rese, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di contributo erogato di importo inferiore a euro 3.999,96, la sanzione amministrativa, irrogata dal dirigente della

Struttura responsabile del procedimento, da euro 5.164 a euro 25.822, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

ARTICOLO 12 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679 - è individuata nell'articolo 12 della l.r. n. 3/2013, che prevede, al fine di sostenere l'accesso alle abitazioni in locazione, la concessione di contributi a favore di soggetti meno abbienti volti a ridurre la spesa sostenuta per il canone di locazione. Il comma 3 del medesimo articolo attribuisce alla competenza della Giunta regionale la definizione dei requisiti, della misura, dei criteri e delle modalità, anche procedurali, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al medesimo articolo, nel rispetto dei vincoli previsti per l'accesso ai finanziamenti dello Stato.
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegato al trattamento è la Struttura "Servizi alla persona, alla famiglia e disagio abitativo" dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali. INVA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento correlate alla gestione della piattaforma telematica dedicata, da utilizzare per la presentazione delle domande dirette all'ottenimento del contributo. I dati personali, anche appartenenti a categorie particolari, oggetto di trattamento raccolti sono, in particolare, i seguenti:
 - a) i dati anagrafici del soggetto richiedente (come risultati dallo SPID) e del suo nucleo familiare e del locatore dell'alloggio;
 - b) i dati anagrafici dell'eventuale delegato trasmessi dal sistema SPID;
 - c) l'IBAN del conto corrente bancario/postale ove effettuare l'accreditamento;
 - d) i dati contenuti nell'attestazione ISEE del nucleo familiare che richiede il contributo;
 - e) i dati relativi al contratto di affitto e l'eventuale detrazione del canone di locazione presente sul 730 del richiedente;
 - f) i dati anagrafici del locatore e dichiarazione del proprietario rispetto al pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2024 (eventuali morosità);
 - g) l'IBAN del conto bancario/postale del locatore ove effettuare l'accreditamento in caso di morosità del conduttore.
3. I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
4. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679, la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.
5. I dati trattati sono inoltre comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal richiedente del contributo per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese e per

ogni altra comunicazione imposta dalla legge nell'ambito delle finalità del trattamento.

6. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web di Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto.